



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Umberto Postiglione"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Viale Medaglia d'oro G. Di Bartolo - 67027 RAIANO (AQ)
Cod. Fisc. 83002930663 - Cod. Mec. AQIC82600E
e-mail: aqic82600e@istruzione.it – P.E.C.: aqic82600e@pec.istruzione.it
Tel. Uffici 0864/72334

Raiano, 23 settembre 2024

Al Personale docente
Al Personale ATA
Alla DSGA

CIRCOLARE N. 5

Oggetto: disciplina della vigilanza sugli alunni, obblighi e responsabilità del Personale docente ed ATA.

Con l'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico 2024/2025, vengono di seguito riportati all'attenzione del personale Docente ed Ata, le seguenti linee guida e indicazioni in materia di vigilanza sugli alunni e sulle responsabilità "in vigilando" che ricadono sull'Istituzione scolastica e sui suoi operatori. Si invita, pertanto, tutto il personale della scuola ad un'attenta lettura e ad una puntuale esecuzione della presente Direttiva.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o a un adulto delegato. È fatta eccezione per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado che, in base all'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, possono uscire autonomamente, previa autorizzazione da parte dei genitori. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

1. risulta essere presente al momento dell'evento;
2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980

n. 312.

È anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali (*Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623*), **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.

Vigilanza e orario di servizio

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente **almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni** per garantire un'adeguata vigilanza degli alunni al momento dell'ingresso in aula e per il puntuale avvio delle lezioni. I collaboratori scolastici attenderanno l'arrivo degli alunni ai cancelli dei rispettivi plessi e vigileranno su tutto il flusso d'ingresso. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

Gli alunni non dovranno mai rimanere incustoditi, per tutta la durata delle lezioni, della ricreazione e delle attività laboratoriali. Durante gli spostamenti da un ambiente all'altro, all'ingresso e all'uscita, gli insegnanti dovranno essere coadiuvati dai collaboratori scolastici.

Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

Si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

• Scuola dell'Infanzia

All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori fino agli ingressi stabiliti per ciascuna sezione. All'uscita devono essere ritirati presso lo stesso portone. **Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus saranno prelevati e riaccompati sul mezzo di trasporto dagli insegnanti coadiuvati dai collaboratori scolastici.**

I genitori impossibilitati ad accompagnare e a ritirare i propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo che è stato fornito dalla scuola.

Le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, contatteranno i genitori, o la persona delegata, per provvedere al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola **sotto la sorveglianza dell'insegnante**. Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, le insegnanti convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici coadiuveranno gli insegnanti nella vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

• Scuola Primaria

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori ai vari ingressi stabiliti per le diverse classi; **gli alunni che usufruiscono dello scuolabus saranno prelevati e riaccompati sul mezzo di trasporto dagli insegnanti coadiuvati dai collaboratori scolastici.**

I genitori impossibilitati ad accompagnare e a ritirare i propri figli compilano apposita delega

scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo che è stato fornito dalla scuola.

In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, i docenti contatteranno i genitori, o la persona delegata, per provvedere al ritiro; l'alunno verrà trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se proprio impossibilitato a permanere per seri e imprescindibili motivi, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

In caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, i docenti convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

• **Scuola Secondaria di primo grado**

Agli alunni della scuola secondaria di primo grado, previa autorizzazione scritta rilasciata dai genitori, è consentito di uscire autonomamente dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni e di usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. A tal proposito gli insegnanti avranno cura di accertare che agli atti della scuola sia stata depositata la suddetta autorizzazione.

Vigilanza durante l'intervallo

La ricreazione sarà effettuata in classe, permettendo agli alunni di alzarsi dal banco per sgranchirsi le gambe e socializzare con tutti i compagni. La vigilanza sarà garantita dal docente in orario nella classe assegnata; in caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza. Durante gli intervalli sono da evitare attività che possano diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc.). Gli alunni potranno recarsi ai servizi massimo due alla volta per classe (un maschio e una femmina), con l'autorizzazione degli insegnanti, evitando assembramenti nei locali adibiti a servizi igienici, sui pianerottoli, nei corridoi e spostamenti in altri piani dell'edificio; i collaboratori scolastici svolgeranno la sorveglianza nelle aree a loro assegnate e si assicureranno che l'utilizzo dei servizi igienici sia effettuato in modo ordinato e corretto.

Uscita degli alunni dalla classe

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non saranno di norma consentite. I docenti concederanno agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Nei bagni, la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi sarà effettuata dal personale collaboratore scolastico. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. Le porte di ingresso non dovranno mai essere lasciate incustodite e/o aperte. Allo

stesso modo, si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, i docenti si rivolgeranno al personale ATA, programmando e prenotando, almeno con un giorno di anticipo, il numero di fotocopie richieste. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere assolutamente evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori/mensa

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula alla palestra o ai laboratori, il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici.

Vigilanza durante le uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni nelle scuole primarie e secondarie, un accompagnatore ogni dieci nelle scuole dell'infanzia", fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e le risorse dell'istituzione scolastica lo consentano (C.M. n.291/92)". In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, sarà designato un qualificato accompagnatore in aggiunta al numero di accompagnatori, dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

È fatto obbligo al personale docente segnalare alle famiglie: variazioni nel calendario o nell'orario scolastico; eventuali scioperi del personale scolastico; uscite didattiche (anche a piedi nel territorio comunale) in orario scolastico. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.

Entrate posticipate

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa richiesta firmata dai genitori e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

Uscita/uscite anticipate

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione si svolga con ordine, garantendo un deflusso ordinato e sicuro **fino ai cancelli dei plessi**. I collaboratori scolastici, posizionati tra il portone e il cancello del cortile, vigileranno su tutto il flusso d'uscita. Gli stessi inizieranno le pulizie dei locali, soltanto dopo l'uscita degli alunni.

Gli alunni non autorizzati a uscire autonomamente vanno consegnati esclusivamente ai genitori esercenti la patria potestà o titolari dell'affido oppure a personale formalmente e preventivamente delegato dagli stessi. L'uscita dalle aule è consentita al suono della campana. Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di richiesta firmata

dai genitori. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico. Ogni uscita anticipata che superi il limite di quelle fissate, deve essere comunicata al Dirigente Scolastico.

Per assenze superiori ai 5 giorni non è più necessaria l'esibizione del certificato medico.

Uso delle attrezzature

Il docente è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a: vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola; informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali; informare su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti; vigilare attentamente e costantemente perché gli alunni osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute; verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili; controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola. Al termine delle lezioni **gli insegnanti avranno cura di spegnere correttamente tali strumenti**, evitando danni alle dotazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Ruscitti
Documento firmato digitalmente